REGOLAMENTO (CEE) N. 742/79 DELLA COMMISSIONE

dell'11 aprile 1979

recante deroga al regolamento (CEE) n. 216/69 per quanto concerne la vendita di carni bovine detenute dall'organismo d'intervento irlandese prevista dal regolamento (CEE) n. 1027/78

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 425/77 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1027/78 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 517/79 (4), ha previsto, a decorrere dal 22 marzo 1979, la vendita di carni bovine prese in consegna dagli organismi d'intervento prima del 1° settembre 1978 ; che, in seguito ad uno sciopero dei servizi postali irlandesi, i richiedenti non sono stati in grado di confermare la loro domanda, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 216/69 della Commissione (5) ; che è pertanto necessario derogare a questa disposizione per la vendita in oggetto ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel quadro della vendita di carni bovine detenute dall'organismo d'intervento irlandese, di cui al regolamento (CEE) n. 1027/78, e in deroga all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 216/69, il termine previsto per confermare le domande presentate il 22 marzo 1979 e provvedere alla costituzione delle cauzioni è prorogato fino al 18 aprile 1979, alle ore 13.

La conferma della domanda può essere effettuata anche mediante lettera depositata con dichiarazione di ricevuta presso l'organismo d'intervento, prima del 18 aprile 1979, alle ore 13.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 1.
(3) GU n. L 132 del 20. 5. 1978, pag. 53.
(4) GU n. L 69 del 20. 3. 1979, pag. 5.
(5) GU n. L 28 del 5. 2. 1969, pag. 10.